

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006

(n. 2513-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2004**

(Tabella 4)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (n. 2512-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

IN SEDE CONSULTIVA

I N D I C E

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE:

– ZANOLETTI (UDC), relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria Pag. 3, 8, 9

* BATTAFARANO (DS-U) 8

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali 8

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Polare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente ZANOLETTI

I lavori hanno inizio alle ore 18,45.

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE, *relatore sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione permanente, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006» – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004 (Tabella 4), e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore riferirò ora alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 4 e alle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame da parte della Commissione deve limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della tabella 4 del bilancio – Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Giungono dalla Camera dei deputati i disegni di legge finanziaria e di bilancio, in un testo modificato rispetto a quello varato dal Senato: nella presente relazione illustrerò le parti di competenza della Commissione modificate dall'altro ramo del Parlamento, rinviando, per i profili di carattere generale della manovra, alla relazione già svolta in prima lettura.

Va precisato che delle materie di competenza si occupa essenzialmente l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria in esame e che gli ef-

fetti delle relative disposizioni sono riportati nel disegno di legge di bilancio, allo stato di previsione relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 83 novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 inerente all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituendo presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, in collaborazione con le associazioni, le cooperative sociali – tale riferimento è stato inserito dalla Camera – le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel settore.

Sempre in tema di politiche sociali, il comma 106 modifica il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando il riferimento al periodo temporale di almeno cinque anni ai fini dell'accertamento della situazione di gravità dell'*handicap* di una persona per la quale i familiari conviventi chiedano di poter usufruire dei permessi e dei congedi previsti dalla normativa vigente.

I commi 76 e 77 consentono al Ministro del lavoro di prorogare, limitatamente all'anno 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa sui lavori socialmente utili, con i Comuni. Nella fattispecie in esame può rientrare la sola convenzione stipulata con il Comune di Palermo dal momento che, attualmente, non intercorrono accordi diretti del Ministero con altri Comuni. Le nuove convenzioni – eventualmente concluse in base alla proroga – devono riguardare lo svolgimento di attività socialmente utili e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, che è stato incrementato nella misura corrispondente nella Tabella D del disegno di legge finanziaria.

Il comma 82 autorizza la stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i Comuni con meno di 50.000 abitanti – nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro – sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l'attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi Comuni da almeno cinque anni.

Il comma 98 prevede l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e il successivo comma 100 regola i relativi obblighi contributivi degli stessi, mentre il comma 99 dispone che i predetti lavoratori possano richiedere direttamente il certificato di agibilità, rilasciato dall'ENPALS all'impresa e contenente i dati relativi all'accertamento dei contributi, mentre l'obbligo di custodia del medesimo certificato è posto a carico del committente.

I commi 116 e 117 modificano la destinazione di una parte delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale per le politiche sociali stanziato per il 2004: si ricorda che il decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 20, comma 6, prevede una dotazione aggiuntiva di 232 milioni di euro destinata al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie. Le nuove finalizzazioni ineriscono alle politiche a favore della famiglia e, in particolare, degli anziani e disabili (70 milioni di euro), all'abbattimento delle

barriere architettoniche (20 milioni di euro), all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di *handicap* (40 milioni di euro) ed ai servizi per la prima infanzia e scuola d'infanzia (67 milioni di euro).

Il comma 121 si occupa della difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche nei procedimenti di invalidità civile, ampliando, in relazione alle controversie relative alla concessione di provvidenze in favore degli invalidi civili, le possibilità di difesa in giudizio delle Regioni consentendo che le stesse, in tali procedimenti giurisdizionali, possano essere difese, oltre che dall'Avvocatura dello Stato o da propri avvocati (compresi i liberi professionisti), anche da funzionari regionali, di enti locali, delle aziende sanitarie locali, nonché da avvocati dell'INPS, in tal caso in base ad apposita convenzione con l'ente di previdenza.

Il comma 132 contiene una disposizione di particolare rilievo, relativa al ripristino delle disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Come è noto, il citato decreto-legge n. 269, all'articolo 47, ha modificato la disciplina relativa alla concessione dei benefici previdenziali per il lavoratore esposto agli effetti dell'amianto, rispetto alla normativa previgente, di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257 del 1992; in particolare, il decreto-legge n. 269 ha ridotto, a decorrere dal 1° ottobre 2003, da 1,5 a 1,25, il coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi per la determinazione della misura del trattamento previdenziale, sterilizzandone gli effetti per quel che riguarda la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi). Ai sensi del citato decreto-legge n. 269, tale beneficio è concesso esclusivamente ai lavoratori che per un periodo di 10 anni abbiano subito esposizioni all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, inteso come valore medio su 8 ore al giorno, per la sola ipotesi relativa ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni.

Per le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, relativi ai lavoratori delle miniere o delle cave di amianto e ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali, a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto.

È stato disposto l'obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, di presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto contenente le modalità di attuazione dell'articolo in oggetto, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Il primo periodo del comma 132, in sostanza, ripristina le disposizioni previgenti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni e che abbiano già maturato quest'ultimo requisito alla data del 2 ottobre 2003. In questi casi, la misura del coefficiente di moltiplicazione resta pari a 1,5. La medesima disposi-

zione si applica anche in favore dei lavoratori che abbiano presentato domanda di riconoscimento all'INAIL entro la data del 2 ottobre, ovvero che ottengano sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data. Il terzo periodo del comma 132 dispone la salvaguardia delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL. Si ricorda infatti che le altre due condizioni richieste ai lavoratori ai fini della fruizione dei benefici introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003 sono state la certificazione INAIL e l'esposizione all'amianto, in specifiche concentrazioni, per un periodo non inferiore a 10 anni. Il quarto periodo del comma 132 pone a carico del Fondo per l'occupazione gli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, valutato in 25 milioni di euro per il 2004, 97 milioni di euro per il 2005 e 182 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 133 dell'articolo 3 – non contenuto nel testo originario approvato dal Senato – prevede che, a decorrere dal 2004, i benefici summenzionati (di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni) trovino applicazione per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione.

Il comma 135 proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese – di quelle aventi, cioè, meno di 16 dipendenti – licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

Il comma 136 proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 il termine, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale possono stipulare tali contratti, beneficiando di analoghe agevolazioni. Tale disciplina transitoria interessa le imprese diverse da quelle industriali; appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Riguardo alla proroga in questione, il comma 136 in esame stabilisce un limite di spesa – pari a 18 milioni di euro –, a valere e nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione già preordinate alla medesima finalità e non impiegate entro il 31 dicembre 2003.

Il comma 137 stanziava per il 2004 la somma di euro 51.645.690, a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego e di garantire le funzioni previste nell'Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le Province, le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le comunità montane – sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-città ed autonomie locali – in materia di *standard* minimi di funzionamento dei predetti servizi.

Il secondo periodo del comma 137 proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 il termine per l'attuazione dei piani per l'inserimento

professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni. La proroga è concessa nel limite di 50 milioni di euro e in ogni caso nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità – entro il 31 dicembre 2001 – e non utilizzate.

Il terzo periodo del comma 137 destina – a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione relativa al finanziamento dell'attuazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni, di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni – 100 milioni di euro per l'anno 2004 alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Il quarto, il quinto e il sesto periodo del comma 137 recepiscono sostanzialmente la disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. Quest'ultimo decreto-legge è in fase di conversione alle Camere; peraltro il successivo comma 139 del presente articolo 3 provvede a salvare – con decorrenza dal 25 gennaio 2004 – gli atti e gli effetti giuridici adottati o sorti in base al medesimo decreto, destinato verosimilmente a decadere per mancata conversione entro i termini costituzionali.

Il quarto periodo stabilisce che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa prorogare e concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, a condizione che la spesa complessiva non superi i 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 e successive modificazioni. La proroga in questione può essere concessa anche in caso di programmi che siano finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori. La concessione dei trattamenti in esame può avvenire anche senza soluzione di continuità e deve essere preceduta da specifici accordi in sede governativa che devono essere conclusi entro il 30 giugno 2004.

Il quinto periodo prevede una riduzione dei trattamenti nella misura del 20 per cento. Tale riduzione – ai sensi del successivo sesto periodo – non si applica ai casi di prima proroga o di nuova concessione dei trattamenti.

I periodi settimo e seguenti del comma 137 riproducono sostanzialmente la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, stabilendo i casi nei quali si verifica la decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali previsti in favore del lavoratore, con conseguente perdita anche del diritto alle erogazioni di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei diritti già maturati.

Il comma 138, recante disposizioni in favore di dipendenti di aziende appaltatrici di lavori presso imprese del settore petrolifero e petrolchimico, contempla una disciplina identica a quella contenuta all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328.

Il comma 149 dispone che, in attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provveda mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 150, in relazione all'accresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, stabilisce che l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni Provinciali del lavoro – servizio ispezioni del lavoro – per le violazioni delle normative sul lavoro di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, venga destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione degli importi per gli anni successivi.

La proposta del relatore è di esprimere, nel rapporto alla Commissione bilancio, un parere favorevole sulle parti dei disegni di legge in titolo di competenza della Commissione, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. A nome del Governo prendo atto del parere espresso dal relatore e mi auguro che sia condiviso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, ho seguito attentamente la sua relazione e mi sono documentato sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Penso che questa manovra finanziaria, nonostante le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, continui ad essere debole sul fronte del lavoro e delle politiche sociali. Faccio in particolare due esempi. Anzitutto, il Fondo per l'occupazione è stato incrementato in misura molto limitata. Quello che colpisce è che anche per il 2004 le risorse per gli ammortizzatori sociali saranno assolutamente inadeguate rispetto alla mole dei problemi che si dovranno affrontare. La legge n. 30 di quest'anno aumenta la flessibilità e la precarietà. Quindi, rispetto alla riduzione delle tutele sul posto di lavoro, ci saremmo aspettati un incremento delle politiche di tutela nel mercato del lavoro. Invece, come sappiamo, l'indennità di disoccupazione sarà aumentata soltanto a partire dal 1° maggio 2004, per cui si perderanno altri mesi; il Governo ha rinunciato

alla proposta, che pure abbiamo avanzato più volte, di adottare da subito un decreto-legge che porti l'indennità di disoccupazione dal 40 al 60 per cento, per cui l'incremento apportato dalla Camera è del tutto irrisorio.

Vi è poi una seconda ragione del nostro giudizio legata al Fondo delle politiche sociali. Come il Presidente ricorderà, nella fase finale della precedente legislatura approvammo una legge di grande respiro, la n. 328 del 2000 sulla riforma dell'assistenza. In quella occasione, il centrodestra si astenne, proprio per segnalare un interesse per quella legge. Ricordo che ci fu in Aula una forte battaglia sulla finalizzazione della spesa sociale. Il senso della battaglia era il seguente: nel momento in cui si istituiva un Fondo per le politiche sociali e si stabiliva che ogni anno il Fondo sarebbe stato ripartito tra le Regioni, spettava allo Stato, quindi al livello centrale, finalizzare la spesa sociale, o non era giusto permettere alle Regioni di utilizzare il *plafond* secondo le specifiche realtà locali? Perché è chiaro che in una Regione può essere più avvertito il problema degli anziani non autosufficienti, laddove in un'altra invece potrebbe essere privilegiato il problema dei ragazzi handicappati, oppure della devianza minorile e così via. Il confronto portò alla scelta di non finalizzare la spesa sociale, ma di istituire il Fondo che poi le Regioni avrebbero gestito sulla base delle proprie scelte. E adesso, sulla base delle politiche adottate negli ultimi anni, in particolare in questa legge finanziaria, torna una visione accentratrice. Insomma, il centrodestra è federalista quando sta all'opposizione e diventa ipercentralista quando va al Governo; per cui si stabiliscono 70 milioni di euro per anziani e disabili, 20 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 40 milioni di euro per i soggetti portatori di *handicap* e 67 milioni di euro per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia. Quindi la logica del decentramento, della responsabilizzazione delle Regioni, cioè il principio che era alla base della citata legge n. 328, è completamente ribaltata.

Sulla base di queste poche considerazioni e del giudizio che abbiamo più volte articolato nel corso dell'esame della manovra finanziaria, sia sul «decretone», sia sulla legge finanziaria vera e propria, noi confermiamo il nostro giudizio negativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Resta ora da conferire il mandato di trasmettere un rapporto favorevole alla 5^a Commissione permanente sulla tabella 4 e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Propongo che tale incarico sia affidato al sottoscritto in qualità di relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per quanto di nostra competenza è così concluso.

I lavori terminano alle ore 18.

